



Regione Campania
Scheda Analisi Tecnico Normativa

Proponente: Giunta regionale della Campania		
Titolo: Legge annuale di semplificazione 2016 – Manifattur@ Campania: Industria 4.0		
1	<i>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario</i>	Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario. L'intervento normativo si pone, infatti, in linea con le disposizioni del diritto unionale e con le previsioni contenute nella Direttiva <i>Bolkestein</i> 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi") relativa ai servizi nel mercato interno, il cui recepimento è stato attuato dallo Stato, nelle materie affidate alla sua potestà legislativa esclusiva, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ed in coerenza con i principi delle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (<i>Small Business Act</i>) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (<i>Better regulation for better results</i>). Gli interventi si pongono inoltre in linea con la Comunicazione della Commissione sul contributo della politica regionale alla crescita intelligente Nell'ambito di Europa 2020 - COM(2010) 553, con le logiche sottese alla ripartizione dei Fondi europei (HORIZON, COSME, Fondi strutturali) nel loro sostegno all'innovazione e con la <i>Smart Specialisation Strategy</i> .
2	<i>Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto</i>	Non vi sono attualmente in corso procedure di infrazione sulle tematiche oggetto dell'intervento normativo.
3	<i>Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali</i>	L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in attuazione degli articoli 41 e 97 della Costituzione, relativi rispettivamente alla libertà di iniziativa economica e al buon andamento dell'amministrazione.
4	<i>Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
5	<i>Analisi del quadro normativo nazionale</i>	Lo scenario normativo di riferimento concernente la semplificazione amministrativa è caratterizzata dalla presenza di numerosi provvedimenti normativi, tra i quali si cita, a titolo meramente esemplificativo, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , recante " <i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i> " il cui articolo 3 enuncia la regola secondo la quale " <i>Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto</i>

		<i>ciò che non è espressamente vietato dalla legge</i>”, l’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “<i>Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>”, che sancisce la libertà di apertura dei nuovi esercizi commerciali; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “<i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>”, che detta norme fondamentali sulla liberalizzazione, prevedendo in particolare, al comma 4, che le regioni sono tenute ad adeguarsi ai “principi” e alle “regole” ivi enunciate entro il 31 dicembre 2012 e sancendo nel contempo che il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della loro virtuosità; il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>” il cui articolo 12 prevede semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, statuendo al comma 5 che le Regioni nell’esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (delle disposizioni normative citate è allegata copia alla presente). Riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, si evidenzia come queste siano parte delle norme regionali vigenti, anche in attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”, con cui sono individuate definizioni e caratteri generali delle attività agrituristiche nonché itturistiche, come attività assimilate. In relazione al sistema della “Fabbrica Intelligente” o Industria 4.0 non esiste ancora un quadro normativo nazionale.
6	<i>Verifica compatibilità con lo Statuto regionale</i>	L’intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, attuandone gli articoli 7 (sulla libertà dell’iniziativa economica), 29 (sulla semplificazione normativa) e 64 (sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi).
7	<i>Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti</i>	L’intervento normativo attua l’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21, recante “Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia”. I seguenti articoli provvedono a modificare direttamente le seguenti leggi regionali vigenti: 6 (Semplificazioni in materia di vendite di fine stagione), che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”; 7 (Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee) che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 “<i>Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale</i>”; 8 (in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali) che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”; 10 (Semplificazione in materia di attività agriturstica), che modifica la legge regionale 6

		novembre 2008, n. 15 “Disciplina per l'attività di agriturismo”; e 11 (Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo), che modifica la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 “Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura”. Inoltre, all'articolo 13, in materia di trasporto pubblico locale, è prevista l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 13, recante “Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana”. Viene in rilievo altresì l'articolo 14 che reca “Misure di semplificazione in materia sanitaria” che incide sulla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, velocizzando le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e sulla legge regionale n. 20 del 2015, intervenendo sulla durata dei commissariamenti che si protrae fino al completamento delle procedure di rinnovo delle nomine dei direttori generali e, in ogni caso, non oltre il periodo di nove mesi
8	<i>Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione, avendo come sua intrinseca finalità la semplificazione del quadro normativo regionale relativo alle materie oggetto di intervento, disciplinato attualmente sia con fonti di rango primario sia con fonti di rango secondario.
9	<i>Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative</i>	Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni dello Stato, nonché degli enti locali. L'intervento risulta rispettoso dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative.
10	<i>Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001</i>	Complessivamente il provvedimento rispetta il principio ordinamentale della separazione fra politica e amministrazione e fra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.
11	a) <i>Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica (segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione);</i> b) <i>Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e</i>	L'intervento normativo, all'articolo 7, prevede che alle attività commerciali temporanee siano applicati i regimi basati sulla segnalazione certificata di inizio attività e senza l'obbligo di adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia. All'articolo 9 in materia di turismo è prevista la Scia per l'apertura delle agenzie di viaggio, mentre per l'apertura di filiali è soggetta a comunicazione al Comune ove queste operano e al Comune presso cui è stata inviata la Scia dell'agenzia principale. All'articolo 10 la Scia è prevista per l'avvio dell'attività agrituristiche nonché, conseguentemente a quanto statuito dal

	<i>proporzionalità. (“c.d. Divieto di goldplating” previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)</i>	successivo articolo 11 , anche per le attività itturistiche.
12	<i>Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale</i>	L'intervento normativo riguarda in via principale la semplificazione procedimentale. In particolare, introduce norme per la semplificazione in relazioni ai seguenti settori: vendite di fine stagione (art. 6); attività commerciali temporanee (art. 7); parcheggi per gli esercizi commerciali (art. 8); turismo (art. 9); attività agrituristica (art. 10); pesca e ittiturismo (art 11); pagamento dei tributi regionali (art. 12); trasporto pubblico locale (art. 13), nomina dei direttori generali delle asl e degli enti del servizio sanitario regionale (art. 14).
13	<i>Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti</i>	L'intervento normativo non prevede l'istituzione di comitati, commissioni e/o osservatori.
14	<i>Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti</i>	Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa ai seguenti articoli: 6 (Semplificazioni in materia di vendite di fine stagione), che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”; 7 (Semplificazioni in materia di attività commerciali temporanee) che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”; 8 (in materia di parcheggi per gli esercizi commerciali) che modifica la legge regionale 9 gennaio 2014 n. 1 “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”; 10 (Semplificazione in materia di attività agrituristica), che modifica la legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 “Disciplina per l'attività di agriturismo”; e 11 (Semplificazioni in materia di pesca e di ittiturismo), che modifica la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 22 “Disciplina della pesca marittima e dell'acquicoltura”. All'articolo 13 , in materia di trasporto pubblico locale, è prevista l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 13, recante “Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana”. All'articolo 14, si modificano le leggi regionali n. 32 del 1994, e n. 20 del 2015, rispettivamente all'articolo 18 bis, nella parte relativa alle modalità di nomina dei direttori generali ASL, e all'articolo 3 circa i commissariamenti, la cui durata si protrae dagli attuali 6, a nove mesi. Con l'articolo 23 si introduce una modifica all'articolo 16 della l. r. n. 11 del 2015, relativa alle sanzioni da irrogare a carico delle imprese

		artigiane.
15	<i>Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi</i>	È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.
16	<i>Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo</i>	Non vi sono effetti abrogativi impliciti tradotte in norme abrogative espresse nel testo.
17	<i>Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente</i>	L'intervento normativo non prevede effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.
18	<i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione</i>	All'art. 3 sono declinati i principi e criteri direttivi che devono guidare l'azione di semplificazione amministrativa, di promozione dell'attività di impresa e di implementazione del modello di manifattura digitale della Giunta. All'art. 4 si dà mandato alla Giunta regionale di elaborare un programma per la misurazione annuale degli oneri amministrativi derivanti da obblighi procedurali e informativi nelle materie affidate alla competenza legislativa della Regione, con l'obiettivo di pervenire ad una riduzione degli stessi. All'art. 15 si demanda alla Giunta regionale l'adozione delle "Linee Guida dell'Industria 4.0".
19	<i>Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni</i>	Non risultano iniziative legislative vertenti complessivamente su materia analoga.
20	<i>Verifica previsione copertura di spesa</i>	1. Per l'attuazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, e per quanto non espressamente disciplinato dalle specifiche disposizioni della stessa, attraverso uno stanziamento complessivo di euro 300.000,00 per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, a valere sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", per come di seguito specificato: 1) un importo di euro 200.000,00 iscritto alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura

		delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21; 2) un importo di euro 70.000,00 iscritto alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 3 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21; 3) un importo di euro 30.000,00 iscritto alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura delle azioni coerenti di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte mediante contestuale riduzione, pari ad euro 300.000,00, per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, delle risorse stanziare dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6. 3. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, individua le specifiche azioni da attivare, disciplinando i criteri, i tempi e le modalità applicative degli interventi, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 e sulle ulteriori disponibilità di bilancio e derivanti dalle programmazioni statali e comunitarie approvate.
--	--	---